



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “Dante Alighieri”

Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG)

Tel. 0742/818860 - 0742/818701

e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it

www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541



Prot. N. (ved.segnatura)

Circ. N. (ved.segnatura)

Alle famiglie e agli studenti – scuole Primarie, Secondarie di 1° e 2° grado
Nocera e Valtopina

Al Team antibullismo – proff.sse Scattolini, Masci, Ascani C.
al referente scol.co contro il bullismo prof.ssa Marchetti

E p.c.: a tutti i docenti - Scuole Primarie e Secondarie

All'Albo online – bacheca circolari

Oggetto: tecnologie, social e necessaria vigilanza dei genitori per prevenire comportamenti devianti

Facendo seguito alle varie iniziative poste in essere dalla Scuola nel campo della prevenzione di comportamenti devianti connessi a un **improprio uso dei social** da parte degli studenti (es.: *cyberbullismo*), si raccomanda alle famiglie e agli studenti di porre una particolare attenzione all'utilizzo delle tecnologie informatiche per i risvolti che esse possono avere in termini di responsabilità.

Con sent. 879 del 4/3/2025, il Tribunale di Brescia ha stabilito infatti che i genitori devono controllare i **profili social dei figli minorenni**, compresi quelli fake, in particolare quando i figli stessi sono in condizione di *fragilità* o *immaturità*. Nella sentenza di condanna per fatti di **cyberbullismo** non sono state ritenute valide, ai fini della tentata discolpa della famiglia:

- né la mancanza di competenze informatiche dei genitori
- né il fatto che blocco il minore abbia bloccato gli accessi ai genitori
- né la sola richiesta di condivisione delle password al figlio
- né il fatto che i materiali diffusi online a scopo denigratorio siano stati accertati come falsi, in quanto opportunamente generati/alterati dal figlio tramite software di Intelligenza Artificiale
- né il fatto che il minore abbia creato ulteriori profili falsi per diffamare e insultare dei compagni di classe.

E' quindi opportuno che i genitori/tutori esercitino il **controllo sul materiale** che i figli condividono e/o pubblicano sui social in quanto sussiste, per dispositivi/social utilizzabili solo da maggiorenni, una specifica **“culpa in educando”** stabilita dall'art. 2048 del Codice Civile ed i genitori potranno essere chiamati a rispondere, anche penalmente, delle eventuali violazioni. Il fatto illecito commesso dal minore, infatti, viene collegato a una colpa dei genitori nel vigilarlo e da una **trascuratezza nell'educazione**, doveri che competono agli esercenti la responsabilità genitoriale secondo l'art. 316 del Cod.Civile e che comportano quanto meno l'attivazione di segnalazioni ai *Servizi sociali*.

Come ribadito anche in Cassazione penale con la sent. n. 7470 del 19-1-2024, il livello di controllo genitoriale:

- deve essere modulato *in base alla maturità del figlio e al contesto in cui si trova*
- in quanto finalizzato anche alla tutela del minore, in presenza di una reale necessità, può anche legittimamente “invaderne la privacy”.

Si ribadisce, infine, che

- lezioni e uscite didattiche di ogni tipo sono orario scolastico a tutti gli effetti e, dunque, ivi valgono le medesime regole già note sulla pubblicazione di foto, meme, stories, ecc. sul divieto di pubblicare **materiali e/o contenuti denigratori** in merito
- non è possibile pubblicare sui Social network (Instagram, Facebook...) foto e/o video di persone se non esplicitamente autorizzati da esse e non è plausibile, a personale discolpa, la cancellazione di foto/video

- incriminati dal proprio telefonino, in quanto tali rappresentazioni multimediali non vengono eliminate dai *server gestori*, dove infatti la Polizia Postale li va a reperire qualora il danneggiato sporga denuncia
- nei social network e nelle c.d. “*chat di classe*” (non autorizzate, né incoraggiate dalla scuola) è richiesta una generale **moderazione dei commenti**, evitando di postare frasi calunniose, irrispettose e offensive della dignità della persona interessata, in quanto si può incorrere nella *diffamazione*, procedibile a querela di parte, e ricadere nel reato di cui all’art. 595 del Cod.Penale

La nostra Scuola, impegnata da anni grazie al lavoro del *Team contro il cyberbullismo*, a contrastare qualunque fenomeno di violenza/devianza connesso ad abuso di tecnologie e social, confida nella coerente e fattiva collaborazione delle famiglie nel processo di crescita ed educazione dei nostri studenti.

Si coglie occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leano Garofolletti
(Firma autografa omessa ai sensi del DLgs 39/93)